



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
Direzione Generale della Presidenza della Regione  
Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità

**Elezione del Presidente della Regione  
e del XV Consiglio Regionale della Sardegna**

**ANNO 2014**

**OPERAZIONI DEGLI UFFICI CENTRALI  
CIRCOSCRIZIONALI E DELL'UFFICIO  
CENTRALE REGIONALE**

## INDICE SISTEMATICO

*Premessa*.....5

### **Il sistema elettorale regionale**

*1. Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale (art. 1, Legge Stat. Regionale 1/2013)* .....6

*2. Definizioni (art. 2, Legge Stat. Regionale 1/2013)*.....6

*3. Circoscrizioni elettorali (art. 3, Legge Stat. Regionale 1/2013)*.....6

### **L'Ufficio centrale circoscrizionale**

#### *Composizione e poteri*

*4. Componenti.* .....7

*5. Magistrati aggregati*.....7

*6. Esperti.* .....8

*7. Poteri dell'Ufficio.* .....8

*8. Poteri del Presidente* .....8

#### *Rappresentanti di lista e dei gruppi di liste*

*9. Designazione dei rappresentanti di lista e dei gruppi di liste (art. 18, L.R. 16/2013 e art. 19 L.R. 7/1979)*.....8

*10. Facoltà riconosciute ai rappresentanti di lista* .....9

*11. Sanzioni penali* .....9

#### *Sala dell'Ufficio*

*12. Arredo della sala*.....9

*13. Accesso alla sala.* .....9

## **Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale**

<i>14. Operazioni preliminari (art. 17, LR 7/1979) .....</i>	<i>10</i>
<i>15. Ulteriori operazioni (art. 18, LR7/1979).....</i>	<i>10</i>
<i>Completamento delle operazioni di scrutinio delle sezioni</i>	
<i>16. Inizio delle operazioni di scrutinio.....</i>	<i>11</i>
<i>17. Operazioni di spoglio. ....</i>	<i>11</i>
<i>Riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati</i>	
<i>18. Accertamento preliminare al riesame.....</i>	<i>12</i>
<i>19 Nomina di magistrati aggregati.....</i>	<i>12</i>
<i>20 Operazione di riesame.....</i>	<i>12</i>
<i>21 Determinazione dei risultati circoscrizionali (art.10, legge regionale statutaria 1/2013.....</i>	<i>12</i>
<i>22 Cause di ineleggibilità e incompatibilità.....</i>	<i>14</i>
<i>23 Compilazione dei verbali.....</i>	<i>14</i>

## **L'Ufficio centrale regionale**

### *Composizione e poteri*

<i>24. Componenti .....</i>	<i>14</i>
<i>25. Esperti .....</i>	<i>15</i>
<i>26. Poteri dell'Ufficio .....</i>	<i>15</i>
<i>27. Poteri del Presidente .....</i>	<i>15</i>

### *Rappresentanti dei gruppi di liste*

<i>28. Designazione dei rappresentanti dei gruppi di liste (art. 18, L.R. 16/2013).....</i>	<i>15</i>
<i>29. Facoltà riconosciute ai rappresentanti dei gruppi di liste .....</i>	<i>16</i>
<i>30. Sanzioni penali .....</i>	<i>16</i>

### *Sala dell'Ufficio*

31. Arredo della sala .....	16
32. Accesso alla sala .....	16

### **Le operazioni dell'Ufficio centrale regionale**

33. Esame e ammissione delle candidature (art. 15 legge regionale 16/2013) .....	17
34. Ricorso avverso le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale.....	18
35. Compiti dell'Ufficio centrale regionale (art. 5, L.R. 16/2013) .....	18
36. Verbali (art. 5, L.R. 16/2013).....	19
37. Proclamazione del presidente (lett. a e b, § 35).....	19
38. Soglia di sbarramento (lett. c, § 35).....	19
39. Ripartizione dei seggi e premio di maggioranza (lett. d ed e, § 35).....	19
40. Inapplicabilità del premio di maggioranza (lett. f, § 35).....	20
41. Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste della coalizione vincente (lett. f, § 35) (art. 14 legge regionale statutaria n.1/2013).....	20
42. Attribuzione dei seggi agli altri gruppi di liste (lett. f, § 35) (art. 15 legge regionale statutaria n.1/2013).....	20
43. Ripartizione dei seggi senza premio di maggioranza (art. 16, comma 7, legge regionale 16/2013).....	20
44. Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali (lett. g, h, § 35).....	21
45. Riserva di un seggio per circoscrizione (art. 18, legge regionale 16/2013).....	22
46. Proclamazione dei consiglieri (lett. i, § 35).....	22
47. Surrogazioni (art.20 Legge statutaria regionale 1/2013).....	22
48. Esempio ripartizione dei seggi e premio di maggioranza.....	23
49. Esempio ripartizione dei seggi senza premio di maggioranza.....	36

## PREMESSA

Le istruzioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di fornire agli uffici competenti una guida per compiere le operazioni relative alle elezioni del Presidente della Regione e del XV Consiglio regionale della Sardegna, a norma della legge regionale statutaria del 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), della legge regionale statutaria 9 dicembre 2013, n. 2 (Abrogazione del comma 3 dell'articolo 22 della legge statutaria elettorale approvata il 25 giugno 2013), della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 e successive modificazioni (Norme per l'elezione del Consiglio regionale), della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 (Organizzazione amministrativa del procedimento e delle votazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7) e della legge regionale 5 novembre 2013, n. 29 (Norme in materia di procedura elettorale. Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 16 e alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7). Per quanto non previsto dalla disciplina specifica, si applicano, in quanto compatibili, le norme per l'elezione della Camera dei deputati e, in via residuale, le ulteriori disposizioni applicabili alle predette elezioni.

In materia di ineleggibilità e incompatibilità, l'articolo 22, comma 2, legge statutaria n. 1 del 2013, prevede che fino all'approvazione di una disciplina regionale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna si applichino, oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto, le leggi statali.

L'art. 3 della legge regionale statutaria del 12 novembre 2013, n. 1 ripartisce il territorio della Regione nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari. Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare che, a seguito dell'esito del referendum abrogativo del 6 maggio 2012 sull'abrogazione della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, recante disposizioni in materia di "Istituzione delle Province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio", e del relativo Decreto del Presidente n. 73 del 25 maggio 2012, le suddette province sono state soppresse. Di conseguenza, per le circoscrizioni elettorali di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano le funzioni degli Uffici centrali circoscrizionali sono svolte dai rispettivi tribunali; in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3, le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale per le circoscrizioni elettorali dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte rispettivamente dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due circoscrizioni elettorali, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, nelle quali non vi è sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.

Le presenti istruzioni sono state redatte al solo fine di facilitare la lettura delle vigenti disposizioni normative, cui si fa, pertanto, rinvio integrale; i contenuti della presente pubblicazione, infatti, non possono a nessun effetto ritenersi sostitutivi della disciplina vigente in materia.

Questa pubblicazione è consultabile, tempestivamente aggiornata in caso di modifiche e revisioni successivamente intervenute, nel sito internet istituzionale della Regione autonoma della Sardegna all'indirizzo web: <http://www.regione.sardegna.it>.

## **IL SISTEMA ELETTORALE REGIONALE**

Si riportano di seguito le principali disposizioni normative che disciplinano il nuovo sistema elettorale regionale, con riferimento particolare a quelle contenute nella legge regionale statutaria n.1/2013.

### **§ 1.- Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale (art. 1, Legge Stat. Regionale 1/2013)**

Con il nuovo sistema elettorale introdotto dalla legge statutaria n. 1 del 12 novembre 2013, il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto.

Il Consiglio regionale è eletto con voto attribuito a liste circoscrizionali concorrenti ciascuna collegata, a pena di esclusione, ad un candidato alla carica di Presidente della Regione ed il Presidente della Regione è eletto sulla base di candidature individuali regionali.

E' eletto presidente della Regione il candidato che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi, il quale, unitamente al candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore, fa parte del Consiglio regionale.

Alla coalizione collegata al presidente eletto è attribuito un premio di maggioranza nei casi e con le modalità stabilite dall'articolo 13 della legge reg. stat. n.1/2013.

Sono esclusi dall'attribuzione dei seggi:

- a) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene meno del 10 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale;
- b) i gruppi di liste non coalizzati che ottengono meno del 5 per cento del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale.

### **§ 2.- Definizioni (art. 2, Legge Stat. Regionale 1/2013)**

Ai sensi della legge statutaria n. 1/2013 si intende per:

- a) circoscrizione elettorale, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell'elezione del Consiglio regionale;
- b) lista circoscrizionale, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in una circoscrizione elettorale;
- c) gruppo di liste, l'insieme delle liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali;
- d) coalizione di gruppi di liste, più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione;
- e) gruppo di liste non coalizzato, il singolo gruppo di liste unico collegato a un candidato presidente;
- f) candidato presidente, il candidato alla carica di Presidente della Regione.

### **§ 3.- Circoscrizioni elettorali (art. 3, Legge Stat. Regionale 1/2013)**

Il territorio della Regione è ripartito nelle otto circoscrizioni elettorali di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano e Sassari, corrispondenti a quelle risultanti alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale dell'anno 2009.

Il complesso delle circoscrizioni forma il collegio unico regionale ai fini del calcolo dei voti attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Regione e dell'attribuzione e del riparto dei seggi fra le coalizioni e i gruppi di liste.

Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione è calcolato dividendo la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dai dati ISTAT al 31 dicembre del 2012, per il numero dei seggi del Consiglio meno uno ed assegnando ad ogni circoscrizione tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.

I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni per le quali la divisione prevista al comma 3 ha dato maggiori resti.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 16/2013, prima della convocazione dei comizi elettorali, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è approvata la tabella contenente il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione; il numero è calcolato secondo la formula stabilita dall'articolo 3 della legge regionale statutaria elettorale.

## **UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE**

### **Composizione e poteri**

#### **§ 4.- Componenti.**

L'articolo 7 della legge regionale n. 7/1979 e ss.mm.ii, recante «*Norme per la elezione del Consiglio regionale della Sardegna*» stabilisce che presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale circoscrizionale.

L'Ufficio è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

#### **§ 5.- Magistrati aggregati.**

Per le operazioni di riesame dei voti contestati e non assegnati da parte degli Uffici elettorali di sezione, l'Ufficio centrale circoscrizionale può essere integrato da magistrati aggregati, nominati dal presidente della Corte d'Appello o del Tribunale su richiesta del presidente dell'Ufficio (articolo 72, primo comma, n. 2, legge regionale n. 7/1979).

Il numero dei magistrati aggregati è commisurato alle esigenze del sollecito espletamento delle operazioni di riesame dei voti contestati e non assegnati; di conseguenza, è opportuno che la richiesta per la relativa nomina sia avanzata dopo un preliminare accertamento, sia pure approssimativo, del numero complessivo delle schede contestate in tutte le sezioni della circoscrizione.

I magistrati aggregati partecipano esclusivamente alle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e cessano dalle loro funzioni non appena completato tale riesame, prima che si dia inizio alle operazioni per la determinazione della cifra elettorale delle liste. Pertanto sono esclusi dalle operazioni di spoglio delle schede eventualmente inviate da quelle sezioni nelle quali non sia stato possibile ultimare, entro il termine prescritto, le operazioni di scrutinio.

#### **§ 6.-Esperti.**

L'articolo 7, primo comma, della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, stabilisce che l'Ufficio centrale circoscrizionale può avvalersi dell'opera di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche.

La nomina degli esperti è fatta dal Presidente del Tribunale (articolo 7, legge regionale n. 7/1979).

#### **§ 7.- Poteri dell'Ufficio.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale si pronuncia provvisoriamente su qualsiasi incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri (articolo 74, primo comma, della legge regionale n. 7/1979).

La decisione, dalla quale l'Ufficio non può esimersi per alcuna ragione, è tuttavia provvisoria. Contro le operazioni per la elezione del Presidente della Regione e dei Consiglieri regionali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

Ad eccezione di quanto previsto dalla legge regionale circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza (articolo 74, secondo comma, della legge regionale n. 7/1979).

#### **§ 8.- Poteri del Presidente.**

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 74, comma 6, della legge regionale n. 7/1979, ha tutti i poteri spettanti ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, laddove compatibili, come descritti dall'articolo 38 della stessa legge regionale 7/1979.

Il presidente dell'Ufficio, per ragioni di ordine pubblico, può disporre che si proceda a porte chiuse. In tal caso, i rappresentanti delle liste hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula, fermo restando che il presidente, uditi gli altri magistrati, può, con ordinanza motivata, far allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato per due volte, continui a turbare gravemente il procedimento delle operazioni.

### **Rappresentanti di lista e dei gruppi di liste**

**§ 9.-Designazione dei rappresentanti di lista e dei gruppi di liste (art. 18, L.R. 16/2013 e art. 19 L.R. 7/1979).**



I delegati di lista e i delegati dei gruppi di liste, tramite dichiarazione scritta su carta libera e autenticata, designano presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale due rappresentanti del gruppo di liste, uno effettivo e l'altro supplente, e/o due rappresentanti di gruppo di liste, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici centrali circoscrizionali è presentato, entro le ore 12 della domenica in cui si svolgono le votazioni, alle cancellerie dei tribunali circoscrizionali, le quali ne rilasciano ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista o i delegati dei gruppi di liste devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalle cancellerie dei tribunali.

#### ***§ 10.-Facoltà riconosciute ai rappresentanti di lista e dei gruppi di liste.***

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 20 della legge regionale n. 7/1979 e 18 della legge regionale n. 16/2013, i rappresentanti di lista e dei gruppi di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

#### ***§ 11.- Sanzioni penali.***

I rappresentanti di lista e dei gruppi di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono puniti, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, D.P.R. 30 marzo 1957, n.361, con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro (anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000, si veda l'articolo 51 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213).

### **Sala dell'Ufficio**

#### ***§ 12.-Arredo della sala.***

La sala in cui si riunisce l'Ufficio centrale circoscrizionale deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste e dei gruppi di liste dei candidati (articolo 74, comma 5, legge regionale n.7/1979).

#### ***§ 13.-Accesso alla sala.***

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste della circoscrizione.

Nella sala possono, inoltre, entrare:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste e reclami alle operazioni dell'Ufficio;

3) tutte quelle persone, infine, che devono svolgere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare armati (articolo 74, quarto comma, della legge regionale n.7/1979).

## **LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE**

### **§ 14.-Operazioni preliminari (art. 17, LR 7/1979).**

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

- 1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 7/1979;
- 2) ricusa le liste distinte da un contrassegno non depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari;
- 3) verifica se all'interno di ciascuna lista siano stati rispettati i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale statutaria elettorale 1/2013 e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri assegnati alla Circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;
- 4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
- 5) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione;
- 6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.
- 7) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità (articolo 9, comma 2, del D. Lgs 235/2012).
- 8) esclude, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 16/2013 i candidati alla carica di consigliere regionale a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

### **§ 15-Ulteriori operazioni (art. 18, LR 7/1979).**

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

- assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
- comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;
- trasmette immediatamente all'Ufficio centrale regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, ai sensi dell'articolo 8, legge regionale n. 7/1979.

### **Completamento delle operazioni di scrutinio delle sezioni**

#### **§ 16.-Inizio delle operazioni di scrutinio.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce per procedere alle operazioni di propria competenza non appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali di sezione.

L'Ufficio accerta in primo luogo se sono pervenuti da tutti gli Uffici di sezione i plichi con i verbali e i relativi allegati e se tutti i seggi hanno completato le operazioni di scrutinio.

#### **§ 17.- Operazioni di spoglio.**

Nel caso in cui qualche sezione non abbia completato le operazioni di scrutinio, l'Ufficio procede, in sede surrogatoria, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, al compimento delle operazioni stesse, separatamente per ogni sezione, in base al verbale, agli atti e alle schede contenute nell'urna e nella scatola trasmessi dagli Uffici di sezione interessati. Effettua lo spoglio delle schede, eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 69 della legge regionale n. 7/1979, osservando le disposizioni dell'art. 9 della legge statutaria regionale 1/2013, le disposizioni degli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale 16/2013, e, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 63, 64, 67, 68, 70 e 71 della legge regionale 7/1979.

In ordine alle predette operazioni l'Ufficio compila apposito verbale in duplice esemplare (*Mod. 21/I R*).

Compiute le operazioni di spoglio dei voti, l'Ufficio forma, per ciascuna sezione, le buste contenenti le schede spogliate, i verbali e gli atti allegati. Anche per quanto riguarda la formazione delle buste si richiama la pubblicazione «Operazioni degli Uffici elettorali di sezione» e il *Mod. 21/I R*.

Delle due copie del verbale, una, con i relativi atti e documenti, nonché con il verbale delle operazioni della Sezione con i relativi atti e documenti ad essi allegati, viene trasmessa, insieme ai plichi delle schede spogliate e al verbale dell'Ufficio, alla segreteria del Consiglio regionale (articolo 76, comma 3, della legge regionale n. 7/1979); l'altra, insieme all'estratto del verbale contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, inserita nell'apposita busta (*BUSTA n. H/R*), viene trasmessa alla segreteria del comune in cui si trova la sezione. L'estratto del verbale contenente i risultati della votazione e dello scrutinio sarà inoltrato a cura dello stesso comune alla Presidenza della Regione (articolo 71, comma 1, legge regionale n. 7/1979).

## **Riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati**

### **§ 18.-Accertamento preliminare al riesame.**

Compiute le eventuali operazioni descritte nei paragrafi precedenti, l'Ufficio procede, ai sensi dell'articolo 72, comma 1, punto 2 della legge regionale 7/1979, al riesame delle schede contenenti voti di lista o di preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati risultanti dai verbali degli Uffici elettorali di sezione, accertando il numero complessivo di tali schede, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 20.

### **§ 19.- Nomina dei magistrati aggregati.**

Qualora il numero delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati lo renda necessario, il Presidente della Corte d'Appello o il Presidente del tribunale, su richiesta del presidente dell'Ufficio, aggrega altri magistrati nel numero ritenuto necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni di riesame delle schede (articolo 72, comma 1, punto 2, legge regionale n. 7/1979).

### **§ 20.- Operazioni di riesame.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, procede, con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti (articolo 72, comma 1, legge regionale n. 7/1979).

Procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'Appello o del Tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni descritte, all'ufficio stesso altri magistrati nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni secondo quanto previsto nel paragrafo 19.

Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale che sarà inviato alla Segreteria del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 76, comma 3, legge regionale n. 7/1979.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione (articolo 72, ultimo comma, legge regionale n. 7/1979).

### **§ 21.- Determinazione dei risultati circoscrizionali (art. 10, legge regionale statutaria 1/2013).**

Compiute le operazioni di spoglio e l'eventuale riesame delle schede, in ogni circoscrizione si determina:

- a) il numero dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascun candidato presidente;
- b) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti dalla lista nella circoscrizione;
- c) la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate al medesimo candidato presidente;

d) la cifra individuale di ogni candidato alla carica di consigliere regionale, data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti dal candidato nella circoscrizione (articolo 10, legge regionale statutaria 1/2013).

Nel conteggio dei voti validi sono compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati dai presidenti degli uffici elettorali di sezione e i voti assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale in sede di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dei seggi.

Nel totalizzare i voti di lista validi, l'Ufficio utilizza come elementi dei suoi calcoli i dati risultanti dai verbali degli uffici elettorali di sezione, che non possono essere modificati fatta eccezione per quanto concerne l'assegnazione di voti conseguente al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, successivamente, comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale (Modello n. 21 bis R), il numero dei voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e la cifra individuale di ogni candidato (articolo 4, 2 comma, legge regionale n. 16/2013).

I voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione sono registrati nei prospetti Modello n.I R e Modello n.II R. Nel prospetto Modello n. I R sono registrati i voti dei candidati presidente validi (compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati) risultanti dai verbali degli Uffici elettorali delle singole sezioni. Nel prospetto Modello n.II R sono registrati i voti dei candidati presidente contestati e assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale in sede di riesame delle decisioni degli Uffici delle singole sezioni.

I voti delle liste circoscrizionali sono registrati nei prospetti Modello n. III R e Modello n. IV R. Nel prospetto Modello n. III R sono registrati per le liste circoscrizionali i voti di lista validi (compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati) risultanti dai verbali degli Uffici elettorali delle singole sezioni. Nel prospetto Modello n. IV R sono registrati per le liste circoscrizionali i voti di lista contestati e assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale in sede di riesame delle decisioni degli Uffici delle singole sezioni.

I voti di ciascuna coalizione di gruppi di liste sono registrati nei prospetti Modello n. V R. Nel prospetto Modello n. V R sono registrati per ciascuna coalizione delle liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato Presidente i voti validi (compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati) risultanti dai verbali degli Uffici elettorali delle singole sezioni e quelli assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale in sede di riesame e risultanti dal relativo verbale (Modello 21 ter R) .

I voti di ciascun candidato alla carica di consigliere regionale sono registrati nei prospetti Modello n.VII R e Modello n.VIII R. Nel prospetto Modello n. VII R sono registrati per ciascun candidato i voti di lista validi (compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati) risultanti dai verbali degli Uffici elettorali delle singole sezioni. Nel prospetto Modello n. VIII R sono registrati per ciascun candidato i voti di lista contestati e assegnati dall'Ufficio centrale circoscrizionale in sede di riesame delle decisioni degli Uffici delle singole sezioni.

L'estratto di verbale previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 16/2013, inserito nella busta B/R, è immediatamente recapitato, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale anche al fine di verificare se vi siano liste da escludere dal riparto dei seggi per superamento della soglia di sbarramento prevista dall'articolo 12 della legge statutaria n. 1/2013.

### **§ 22- Cause di ineleggibilità e incompatibilità**

Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, legge statutaria n. 1 del 2013, in materia di ineleggibilità e incompatibilità, fino all'approvazione di una disciplina regionale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna, oltre a quanto previsto dallo stesso Statuto, si applicano le leggi statali.

L'ufficio centrale circoscrizionale redige apposito verbale di comunicazione all'Ufficio centrale regionale delle cause di ineleggibilità e incompatibilità riscontrate.

### **§ 23.-Compilazione dei verbali.**

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto in duplice esemplare il processo verbale (*Mod. 21/R*) che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista o di gruppi di liste presenti. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta (articolo 76 legge regionale n.7/1979).

L'Organo di verifica dei poteri accerta l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.

Il secondo esemplare, incluso nella *Busta D/R*, è consegnato, ai fini della sua conservazione, alla Cancelleria del Tribunale.

Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo 76 della legge regionale n. 7/1979 alla Presidenza della Regione e alla Prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale (articolo 77, legge regionale n.7/1979).

## **L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE**

### **Composizione e poteri**

#### **§ 24.-Componenti**

L'articolo 7, terzo comma, della legge regionale n. 7/1979, recante «Norme per la elezione del Consiglio regionale della Sardegna», stabilisce che presso la Corte d'Appello del capoluogo di Regione è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale regionale.

L'Ufficio è composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della Corte d'appello.

Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

### **§ 25.-Esperti.**

L'articolo 7, della legge regionale n. 7/1979, stabilisce che l'Ufficio centrale regionale può avvalersi dell'opera di uno o più esperti, con funzioni esclusivamente tecniche.

La nomina degli esperti è fatta dal Presidente della Corte d'Appello. Gli esperti prestano opera di assistenza, senza mai essere investiti di funzioni deliberanti, e in particolare coadiuvano l'Ufficio centrale regionale nei compiti descritti nell'articolo 5 legge regionale 16/2013 e richiamati nel successivo paragrafo 35.

### **§ 26- Poteri dell'Ufficio.**

L'Ufficio centrale regionale deve pronunciarsi provvisoriamente su qualsiasi incidente relativo alle operazioni ad esso demandate (articolo 74, terzo comma, del T.U. n. 570/1960).

La decisione, dalla quale l'Ufficio non può esimersi per alcuna ragione, è tuttavia provvisoria. Contro le operazioni per la elezione del Presidente della Regione e dei Consiglieri regionali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

### **§ 27.- Poteri del Presidente.**

Il presidente dell'Ufficio centrale regionale ha tutti i poteri spettanti, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione. Egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare chi disturba il regolare procedimento delle operazioni o commette reato.

Qualora, per ragioni di ordine pubblico, il presidente disponga di procedere a porte chiuse, i rappresentanti dei gruppi di liste hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula. Tuttavia il presidente, uditi gli altri magistrati, può, con ordinanza motivata, far allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato per due volte, continui a turbare gravemente il procedimento delle operazioni.

La Forza pubblica, senza la richiesta del presidente, non può entrare nella sala dell'Ufficio. Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare e farsi assistere dalla Forza anche senza la richiesta del presidente.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente.

## **Rappresentanti dei gruppi di liste**

### **§28.-Designazione dei rappresentanti dei gruppi di liste (art. 18, L.R. 16/2013).**

I delegati dei gruppi di liste, tramite dichiarazione scritta su carta libera e autenticata, designano presso l'Ufficio centrale regionale, due rappresentanti del gruppo di liste, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.

Si applicano a detti rappresentanti le stesse disposizioni previste all'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 1979 per i rappresentanti di lista.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale regionale è presentato, entro le ore 12 della domenica in cui si svolgono le votazioni, alla cancelleria della Corte d'appello, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati dei gruppi di liste devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Corte d'appello.

#### **§ 29.-Facoltà riconosciute ai rappresentanti dei gruppi di liste.**

I rappresentanti dei gruppi di liste, designati dai delegati di lista o da persone da questi stessi espressamente autorizzate, hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale regionale prendendo posto al tavolo dell'Ufficio o in prossimità, ma sempre in maniera da poter assistere a tutte le operazioni elettorali.

I rappresentanti dei gruppi di lista possono fare inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni ed apporre la propria firma sul verbale e sui relativi estratti, nonché sulle buste spedite dall'Ufficio.

#### **§ 30.- Sanzioni penali.**

I rappresentanti dei gruppi di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale sono puniti, ai sensi dell'articolo 104, 2 comma, del D.P.R. 361/1957, con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro (anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 si veda l'articolo 51 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213).

### **Sala dell'Ufficio**

#### **§ 31.-Arredo della sala.**

Anche se la legge nulla prevede in proposito, si deve ritenere che la sala in cui si riunisce l'Ufficio centrale regionale, analogamente a quanto stabilito per i locali degli Uffici elettorali di sezione, debba essere divisa in due compartimenti.

Il primo, e precisamente quello in comunicazione immediata con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori. Nell'altro possono accedere esclusivamente i componenti dell'Ufficio, gli esperti e i rappresentanti dei gruppi di liste.

#### **§ 32.-Accesso alla sala.**

Nella parte della sala non riservata all'Ufficio hanno accesso, al fine di assistere alle operazioni, gli elettori che presentano la tessera elettorale attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione o altro documento attestante la qualità di elettore.

Nella sala possono, inoltre, entrare:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste e reclami alle operazioni dell'Ufficio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che devono svolgere incarichi previsti dalla legge.



Gli elettori non possono entrare armati.

## LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

### § 33.- Esame e ammissione delle candidature (art. 15 legge regionale 16/2013)

L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione:

- a) verifica se le candidature siano state presentate in termine, se siano accompagnate dal programma politico e dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste e dalla relativa accettazione nonché dalla accettazione della candidatura ed esclude le candidature che non corrispondono a queste condizioni;
- b) esclude i gruppi di liste che non abbiano presentato liste col medesimo contrassegno e denominazione in almeno tre quarti delle circoscrizioni tutte collegate al medesimo candidato presidente; l'esclusione del gruppo di liste non coalizzato o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato presidente comporta l'esclusione del candidato stesso;
- c) esclude i candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- d) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità (articolo 9, comma 2, del D.Lgs 235/2012).
- e) esclude, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 16/2013, i candidati alla carica di Presidente della Regione a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura;
- f) cancella dalle liste circoscrizionali i candidati presentatisi anche come candidati presidente.

I delegati di ciascun gruppo di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alle candidature, nonché delle candidature presentate dagli altri gruppi di liste, e proporre osservazioni.

L'Ufficio centrale regionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di liste e il rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato che hanno presentato le candidature contestate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi di liste e al rappresentante di coalizione o di gruppo di liste non coalizzato.

In caso di esclusione definitiva o di ritiro, il gruppo o i gruppi di liste collegati al candidato escluso o ritirato possono presentare, nei due giorni successivi, un nuovo candidato. L'Ufficio centrale regionale provvede immediatamente alle operazioni di verifica. In caso di mancata presentazione o di esclusione della nuova candidatura, l'Ufficio regionale esclude dalla competizione tutte le liste collegate.

### **§ 34.- Ricorso avverso le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale**

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 17 legge regionale n. 7/1979, i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale entro 24 ore dalla comunicazione.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai concorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

### **§ 35.- Compiti dell'Ufficio centrale regionale (art. 5, L.R. 16/2013)**

L'Ufficio centrale regionale, ricevuti da tutti gli uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti, preso atto delle eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità denunciate:

- a) determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente sommando i voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni;
- b) proclama eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore;
- c) esclude dall'attribuzione di seggi i gruppi di liste che fanno parte di coalizioni o i gruppi di liste non coalizzati che non hanno superato le percentuali di sbarramento previste rispettivamente, dalle lettere a e b del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale statutaria elettorale n. 1/2013;
- d) verifica la percentuale di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge statutaria elettorale;
- e) qualora si verificano le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale statutaria n. 1/2013, provvede all'attribuzione dei seggi alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto e al riparto dei seggi tra i gruppi di liste secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15 della medesima legge regionale statutaria;
- f) qualora si verificano le condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale statutaria n. 1/2013, provvede all'attribuzione dei seggi tra i gruppi di liste secondo quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale statutaria medesima;
- g) procede al riparto dei seggi tra le liste circoscrizionali compiendo le operazioni di cui all'articolo 17 e, eventualmente, all'articolo 18 della legge regionale statutaria n. 1/2013; h) individua ed assegna, secondo le modalità di cui al comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale statutaria n. 1/2013, il seggio al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente proclamato eletto;
- i) attribuisce i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, secondo le cifre individuali trasmesse dagli uffici circoscrizionali, compiendo le operazioni di cui all'articolo 19 della legge regionale statutaria n. 1/2013.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale regionale invia attestato ai consiglieri regionali proclamati e dà immediata notizia alla segreteria generale del Consiglio regionale, che la trasmette alla Presidenza della Regione affinché la porti a conoscenza del pubblico (articolo 5, legge regionale n. 16/2013).

### **§ 36.- Verbali (art. 6, legge regionale 16/2013)**

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale (*Modello 38 R*); un esemplare è consegnato alla segreteria generale del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta, l'altro è depositato nella cancelleria della Corte d'appello.

Nel verbale sono indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non eletti secondo la graduatoria prevista dall'articolo 19, comma 1, lett. a, della legge regionale statutaria n. 1/2013.

Il presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2013 alla Presidenza della Regione.

### **§ 37.- Proclamazione del presidente (lett. a e b, § 35)**

Ricevuti i dati di cui al paragrafo 35, l'Ufficio centrale regionale determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente, costituito dalla somma dei voti validi ottenuti dal medesimo in tutte le circoscrizioni.

L'Ufficio centrale regionale proclama eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e contestualmente proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore, al quale viene riservato un seggio.

### **§ 38.- Soglia di sbarramento (lett. c, § 35)**

Compite le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, l'Ufficio centrale regionale calcola le percentuali di voti ottenuti da ciascuna coalizione e gruppo di liste non coalizzato sul totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste ed esclude dall'attribuzione dei seggi le coalizioni con i gruppi che ne fanno parte e i gruppi di liste non coalizzati che non hanno raggiunto, rispettivamente, le percentuali di sbarramento del 10% e del 5% del totale dei voti validi.

### **§ 39.- Ripartizione dei seggi e premio di maggioranza (lett. d, § 35) (art. 13 legge regionale statutaria n. 1/2013)**

Compite le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, l'Ufficio centrale regionale verifica la percentuale di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto calcolata sul totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati presidente ed assegna alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto:

- a) il 60 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti superiore al 40 per cento;
- b) il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti compresa tra il 25 ed il 40 per cento.

I seggi restanti dopo l'attribuzione dei seggi assegnati alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto sono ripartiti tra tutti gli altri gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi, secondo il calcolo di cui all'articolo 15 della legge regionale statutaria elettorale n. 1/2013 (si vedano, sul punto, le esemplificazioni riportate in appendice).

Nel calcolo dei seggi anzidetti sono compresi i due seggi attribuiti al candidato presidente proclamato Presidente della Regione ed al candidato presidente, proclamato consigliere, che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore.

**§ 40.- Inapplicabilità del premio di maggioranza (lett. f, § 35)**

Qualora la percentuale di voti di cui al paragrafo precedente sia pari o superiore al 60 per cento e la coalizione o il gruppo non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto abbiano anch'essi ottenuto una percentuale pari o superiore al 60 per cento della somma dei voti validi dei gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi ovvero, nel caso in cui la predetta percentuale sia inferiore al 25 per cento, l'Ufficio centrale regionale ripartisce tutti i seggi proporzionalmente fra tutti i gruppi di liste ammessi al riparto, secondo le modalità riportate nell'articolo 16 della legge regionale statutaria n. 1/2013 e richiamate nei paragrafi successivi.

Nel calcolo delle percentuali e nel calcolo dei seggi si tiene conto delle cifre decimali fino alla seconda e si arrotonda all'unità più vicina (articolo 13, legge regionale statutaria n. 1/2013).

**§ 41.- Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste della coalizione vincente (lett. e, § 35) (art. 14 legge regionale statutaria n. 1/2013)**

Detratto il seggio attribuito al presidente proclamato eletto, l'Ufficio centrale regionale attribuisce i restanti seggi, spettanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale statutaria n. 1/2013, alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato ad esso collegato.

In caso di coalizione collegata al presidente proclamato eletto, i seggi si ripartiscono tra i gruppi di liste che la compongono secondo le seguenti operazioni:

- a) si divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi assegnati alla coalizione; nell'effettuare l'operazione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
- b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della precedente lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
- c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

**§ 42.- Attribuzione dei seggi agli altri gruppi di liste (lett. e, § 35) (art. 15 legge regionale statutaria n. 1/2013)**

Detratti i seggi spettanti al presidente proclamato eletto e alla coalizione o al gruppo non coalizzato ad esso collegati, l'Ufficio centrale regionale ripartisce i seggi restanti tra tutti gli altri gruppi ammessi all'attribuzione di seggi secondo le seguenti operazioni:

- a) divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi restanti; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;
- b) divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della precedente lettera a): il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
- c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

**§ 43.- Ripartizione dei seggi senza premio di maggioranza (art. 16, comma 7, legge regionale statutaria n.1/2013, lett. f, § 35)**

Nei casi previsti dal paragrafo 40, detratto il seggio del presidente proclamato eletto, tutti gli altri seggi sono attribuiti con le seguenti operazioni:

- a) si calcola il quoziente regionale dividendo la somma delle cifre regionali di tutti i gruppi di liste ammessi all'assegnazione dei seggi per 59;
- b) si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto ai sensi della lettera a); il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo;
- c) i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le ultime divisioni di cui alla lettera b) hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

#### **§ 44.- *Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali (lett. g, h § 35)***

L'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale statutaria n. 1/2013, procede al riparto dei seggi tra le sole liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi in base alle operazioni precedenti.

A tal fine procede a dividere la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella circoscrizione appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Qualora, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.

Se per uno o più gruppi di liste, per effetto delle operazioni di cui sopra, il numero dei seggi attribuiti supera il numero di quelli assegnati in base ai paragrafi precedenti, l'Ufficio procede a togliere, per ciascun gruppo, i seggi in eccedenza sottraendoli alle rispettive liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale con la minore cifra elettorale residuale percentuale di cui alla graduatoria seguente, sub b.

Si assegnano i seggi restanti in base alle seguenti operazioni:

- a) si determina il numero dei seggi ancora da assegnare a ciascun gruppo di liste, sottraendo dal totale dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste i seggi attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale statutaria n.1/2013;
- b) si assegnano tali seggi alle rispettive liste circoscrizionali seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; a tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale; nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria decrescente tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste.

Qualora in una circoscrizione il numero dei seggi assegnati ecceda quello dei candidati della lista, si attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

Compiute le operazioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 17 della legge regionale statutaria n.1/2013, al candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore

al presidente proclamato eletto, si assegna l'ultimo dei seggi tra quelli attribuiti alle liste circoscrizionali ad esso collegate in base al minore resto o, in mancanza, alla cifra elettorale circoscrizionale minore in assoluto (articolo 17, comma 7, legge regionale statutaria n.1/2013).

**§ 45.- Riserva di un seggio per circoscrizione (art. 18, legge regionale statutaria 1/2013)**

In ogni circoscrizione è garantita l'attribuzione di almeno un seggio.

Qualora, per effetto delle operazioni compiute, non si verifichi la condizione del comma 1 in una o più circoscrizioni, in ciascuna di esse l'Ufficio centrale regionale attribuisce un seggio al candidato più votato della lista circoscrizionale che ha la maggiore cifra tra quelle ammesse all'attribuzione dei seggi; corrispondentemente detrae l'ultimo seggio attribuito al medesimo gruppo di liste nelle altre circoscrizioni.

In caso di parità di voti tra più liste circoscrizionali l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista del gruppo che ha ottenuto a livello regionale il maggior numero di seggi.

Se la lista circoscrizionale più votata fa parte di un gruppo che non ha avuto attribuito più di un seggio per circoscrizione, si passa alla lista circoscrizionale che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore.

**§ 46.- Proclamazione dei consiglieri (lett. i, § 35)**

L'Ufficio centrale regionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale statutaria n.1/2013, nel collegio unico regionale, attribuisce i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale, compiendo le seguenti operazioni:

- a) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale cui sono stati attribuiti seggi a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;
- b) proclama eletti, nei limiti dei posti cui ciascuna lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

**§ 47.- Surrogazioni (art. 20 Legge statutaria regionale 1/2013).**

Il seggio di consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri; in caso di mancanza di ulteriori candidati nella stessa lista circoscrizionale si procede con le modalità previste dall'articolo 17, comma 6 della legge regionale statutaria n.1/2013, e richiamate nel precedente paragrafo 43.

In caso di dimissioni o decadenza da consigliere del candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato presidente, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio al candidato che segue immediatamente nella lista circoscrizionale cui il seggio era stato sottratto in applicazione dell'articolo 17 della legge regionale statutaria n.1/2013 (paragrafo 43), o in mancanza al gruppo di liste, alla lista circoscrizionale ad esso appartenente ed al candidato della stessa che seguono immediatamente in base alle operazioni di cui rispettivamente all'articolo 15 o 16 e 17 (paragrafi 42, 44 e 43).

## 48 - Esempio ripartizione dei seggi e premio di maggioranza

(Art.13 della legge regionale statutaria n.1 del 2013)

*Le ipotesi che seguono sono state formulate a titolo meramente esemplificativo; il numero dei voti, delle liste e dei seggi, assunto come base dei calcoli, non ha alcuna attinenza con i possibili dati reali.*

### Elezioni regionali 2014

Si consideri il seguente caso:

#### Candidati alla carica di Presidente della Regione:

Il Candidato A  
Il Candidato B  
Il Candidato C

Per l'elezione del Consiglio regionale partecipano:

La Coalizione X collegata al Candidato presidente A);

La Coalizione Y collegata al candidato presidente B);

Il gruppo di liste non coalizzato Z collegato al candidato presidente C).

#### Hanno ottenuto i seguenti voti:

Candidato A = voti 518.204 pari al 49,79% del totale dei voti espressi per i candidati alla Presidenza della Regione

Candidato B = voti 467.210 pari al 44,89% del totale dei voti espressi per i candidati alla Presidenza della Regione

Candidato C = voti 55.325 pari al 5,32% del totale dei voti espressi per i candidati alla Presidenza della Regione

Totale dei voti validi (somma dei voti ottenuti da ciascun candidato alla Presidenza della Regione in tutte le circoscrizioni) = **1.040.739**

Coalizione X	Coalizione Y	Gruppo di liste non coalizzato Z
Lista 1 voti 199.257	Lista 1 voti 197.381	Lista 1 voti 52.385
Lista 2 voti 107.479	Lista 2 voti 183.744	
Lista 3 voti 82.543	Lista 3 voti 51.616	
Lista 4 voti 51.683	Lista 4 voti 37.409	
Lista 5 voti 37.870		
Lista 6 voti 19.718		
Lista 7 voti 9.957		
-----	-----	-----
Totale voti 508.507	Totale voti 470.180	Totale voti 52.385

## **PROCLAMAZIONE ELEZIONE DEL PRESIDENTE**

Viene proclamato eletto Presidente della Regione il candidato **A**

Viene eletto consigliere regionale il candidato **B** alla presidenza della Regione

### **SOGLIA DI SBARRAMENTO**

Totale dei voti riportati da tutti i gruppi di liste a livello regionale = **1.031.072**

Sbarramento 10% = 103.107

Sbarramento 5% = 51.554

Totale dei voti validi (somma dei voti ottenuti da ciascuna coalizione di gruppi di liste e gruppi di liste non coalizzato) = **1.031.072**

### **Riepilogo voti coalizioni e gruppi di lista non coalizzati:**

La Coalizione X ottiene 508.507 voti pari al 49,32% dei voti validi dei gruppi di lista ammessi all'attribuzione dei seggi

La Coalizione Y ottiene 470.180 voti pari al 45,60% dei voti validi dei gruppi di lista ammessi all'attribuzione dei seggi

Il Gruppo di liste non coalizzato Z ottiene 52.385 voti pari 5,08% dei voti validi dei gruppi di lista ammessi all'attribuzione dei seggi

**Tutte le coalizioni e i gruppi di lista non coalizzati partecipano all'assegnazione dei seggi.**

### **RIPARTIZIONE DEI SEGGI E PREMIO DI MAGGIORANZA**

Poiché il Candidato A proclamato Presidente della Regione ha ottenuto il 49,32% dei voti validi ottenuti da tutti i candidati presidente, si assegna alla Coalizione X ad esso collegata il 60% dei seggi del Consiglio regionale, pari a 36 seggi.

I restanti 24 seggi sono ripartiti fra tutti gli altri gruppi di liste ammessi all'attribuzione dei seggi, come si vedrà in seguito.

### **ATTRIBUZIONE DEI SEGGI AI GRUPPI DI LISTE DELLA COALIZIONE VINCENTE**

Detratto il seggio attribuito al presidente proclamato eletto, i restanti 35 seggi spettanti alla coalizione alla quale è stato attribuito il premio di maggioranza, sono attribuiti come segue:

si determina preliminarmente il quoziente che si ottiene dividendo la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi. Si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.



Totale cifre elettorali dei gruppi di liste = 508.507

Seggi attribuiti alla coalizione 35

$$\text{Quoziente} = 508.507 : 35 = 14.528,77 = 14.528$$

I seggi vengono assegnati come segue:

Lista 1 voti 199.257: 14.528 = 13 seggi con il resto di 10.393– 1° maggior resto = Totale seggi 14

Lista 2 voti 107.477: 14.528 = 7 seggi con il resto di 5.783 – Totale seggi 7

Lista 3 voti 82.543: 14.528 = 5 seggi con il resto di 9.903 – 3° maggior resto Totale seggi 6

Lista 4 voti 51.683: 14.528 = 3 seggi con il resto di 8.099 = Totale seggi 3

Lista 5 voti 37.870: 14.528 = 2 seggi con il resto di 8.814 –4° maggior resto. = Totale seggi 3

Lista 6 voti 19.718: 14.528 = 1 seggi con il resto di 5.190 ..... = Totale seggi 1

Lista 7 voti 9.957: 14.528 = - seggi con il resto di 9.957 –2° maggior resto ..= Totale seggi 1

---

<b>Totale seggi</b>	quoziente pieno	<b>31</b>	con resti	<b>4</b>	totale	<b>35</b>
---------------------	-----------------	-----------	-----------	----------	--------	-----------

### ATTRIBUZIONE DEI SEGGI AGLI ALTRI GRUPPI DI LISTE

Detratti i seggi spettanti al Presidente proclamato eletto e alla coalizione o al gruppo non coalizzato ad esso collegati, i restanti 24 seggi si ripartiscono tra tutti gli altri gruppi ammessi all'attribuzione di seggi come in appresso indicato:

si determina preliminarmente il quoziente che si ottiene dividendo la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste per il numero dei seggi restanti. Si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Totale cifre elettorali dei gruppi di liste = Coalizione Y .....	cifra elettorale	470.180
Gruppo di liste non coalizzato...cifra elettorale		52.385
		-----
Totale (somma cifre elettorali).....		522.565

Seggi restanti da attribuire: 24

$$\text{Quoziente} = 522.565 : 24 = 21.773,54 = 21.773$$

I seggi vengono assegnati come segue:

### Coalizione Y

Lista 1 voti 197.381 : 21.773 = 9 seggi con il resto di 1.424 ..... = Totale seggi 9

Lista 2 voti 183.774 : 21.773 = 8 seggi con il resto di 9.590 – 2° maggior resto = Totale seggi 9

Lista 3 voti 51.616 : 21.773 = 2 seggi con il resto di 8.070 . ..... = Totale seggi 2

Lista 4 voti 37.409 : 21.773 = 1 seggio con il resto di 15.636 – 1° maggior resto. = Totale seggi

---

<b>Totale seggi</b>	quoziente pieno	<b>20</b>	con resti	<b>2</b>	totale	<b>22</b>
---------------------	-----------------	-----------	-----------	----------	--------	-----------

### Gruppo di liste non coalizzato Z

Lista 1 voti 52.385 : 21.773 = 2 seggi con il resto di 8.839 - ..... = Totale seggi 2

**Totale seggi gruppo di liste non coalizzato Z = 2**

### ATTRIBUZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI

Si procede al riparto dei seggi tra le sole liste circoscrizionali appartenenti ai gruppi di liste che hanno ottenuto seggi, che nel caso sopra esposto coincidono con i gruppi di liste della Coalizione X, della Coalizione Y e dei gruppi di liste non coalizzato Z.

Si determina preliminarmente il quoziente circoscrizionale che si ottiene dividendo la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella circoscrizione appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno. Si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

In particolare:

### Circoscrizione 1

Coalizione X

Lista 1 = voti 55.003  
Lista 2 = voti 31.134  
Lista 3 = voti 20.756  
Lista 4 = voti 8.302  
Lista 5 = voti 7.265  
Lista 6 = voti 5.397  
Lista 7 = voti 2.695

-----

Coalizione Y

Lista 1 = voti 60.726  
Lista 2 = voti 62.348  
Lista 3 = voti 8.126  
Lista 4 = voti 6.899

-----

Gruppo di liste non coalizzato Z

Lista 1 = voti 14.265

-----

**Totale voti 130.552**

**Totale voti 138.099**

**Totale voti 14.265**

**Somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella Circoscrizione 1 appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi = 282.916**

**Seggi Circoscrizione 1 = 20+1= 21**

**Quoziente = 282.916 : 21 = 13.472,20 = 13.472**

**Spettano seggi alle seguenti liste:**

Coalizione X

Lista 1 = voti 55.003	:	13.472	=	4 con il resto di 1.115
Lista 2 = voti 31.134	:	13.472	=	2 con il resto di 4.190
Lista 3 = voti 20.756	:	13.472	=	1 con il resto di 7.284
Lista 4 = voti 8.302	:	13.472	=	- con il resto di 8.302
Lista 5 = voti 7.265	:	13.472	=	- con il resto di 7.265
Lista 6 = voti 5.397	:	13.472	=	- con il resto di 5.397
Lista 7 = voti 2.695	:	13.472	=	- con il resto di 2.695

Coalizione Y

Lista 1 = voti 60.726	:	13.472	=	4 con il resto di 6.838
Lista 2 = voti 62.348	:	13.472	=	4 con il resto di 8.460
Lista 3 = voti 8.126	:	13.472	=	- con il resto di 8.126
Lista 4 = voti 6.899	:	13.472	=	- con il resto di 6.899

Gruppo di liste non coalizzato Z

Lista 1 = voti 14.265	:	13.472	=	1 con il resto di 793
-----------------------	---	--------	---	-----------------------

## **Circoscrizione 2**

Coalizione X

Lista 1	31.134
Lista 2	15.530
Lista 3	15.604
Lista 4	7.265
Lista 5	6.227
Lista 6	4.150
Lista 7	2.076

**Totale 81.986**

Coalizione Y

Lista 1	30.050
Lista 2	26.064
Lista 3	6.899
Lista 4	6.286

**Totale 69.299**

Gruppo di liste non coalizzato Z

Lista 1	7.713
---------	-------

**Totale 7.713**

**Somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella Circoscrizione 2 appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi = 158.998**

**Seggi Circoscrizione 2 = 12 + 1 = 13**

**Quoziente = 158.998: 13 = 12.230,61 = 12.230**

**Spettano seggi alle seguenti liste:**

**Coalizione X**

Lista 1 = voti	31.134	:	12.230	=	2	con il resto di	6.674
Lista 2 = voti	15.530	:	12.230	=	1	con il resto di	3.300
Lista 3 = voti	15.604	:	12.230	=	1	con il resto di	3.374
Lista 4 = voti	7.265	:	12.230	=	-	con il resto di	7.265
Lista 5 = voti	6.227	:	12.230	=	-	con il resto di	6.227
Lista 6 = voti	4.150	:	12.230	=	-	con il resto di	4.150
Lista 7 = voti	2.076	:	12.230	=	-	con il resto di	2.076

**Coalizione Y**

Lista 1 = voti	30.050	:	12.230	=	2	con il resto di	5.590
Lista 2 = voti	26.064	:	12.230	=	2	con il resto di	1.604
Lista 3 = voti	6.899	:	12.230	=	-	con il resto di	6.899
Lista 4 = voti	6.286	:	12.230	=	-	con il resto di	6.286

**Gruppo di liste non coalizzato Z**

Lista 1 = voti	7.038	:	12.230	=	-	con il resto di	7.038
----------------	-------	---	--------	---	---	-----------------	-------

### **Circoscrizione 3**

**Coalizione X**

Lista 1	32.172
Lista 2	15.048
Lista 3	11.935
Lista 4	6.746
Lista 5	4.659
Lista 6	3.320
Lista 7	1.868

**Coalizione Y**

Lista 1	24.837
Lista 2	23.202
Lista 3	6.541
Lista 4	4.702

**Gruppo di liste non coalizzato Z**

Lista 1	6.873
---------	-------

---

Totale 75.748

---

Totale 59.282

---

Totale 6.873

**Somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella Circoscrizione 3 appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi = 141.903**

**Seggi Circoscrizione 3 = 6 + 1 = 7**

**Quoziente = 141.903 : 7 = 20.271,86 = 20.271**

**Spettano seggi alle seguenti liste:**

Coalizione X

Lista 1 = voti	32.172	:	20.271	=	1	con il resto di	11.901
Lista 2 = voti	15.048	:	20.271	=	-	con il resto di	15.048
Lista 3 = voti	11.935	:	20.271	=	-	con il resto di	11.935
Lista 4 = voti	6.746	:	20.271	=	-	con il resto di	6.746
Lista 5 = voti	4.659	:	20.271	=	-	con il resto di	4.659
Lista 6 = voti	3.320	:	20.271	=	-	con il resto di	3.320
Lista 7 = voti	1.868	:	20.271	=	-	con il resto di	1.868

Coalizione Y

Lista 1 = voti	24.837	:	20.271	=	1	con il resto di	4.566
Lista 2 = voti	23.202	:	20.271	=	1	con il resto di	2.931
Lista 3 = voti	6.541	:	20.271	=	-	con il resto di	6.541
Lista 4 = voti	4.702	:	20.271	=	-	con il resto di	4.702

Gruppo di liste non coalizzato Z

Lista 1 = voti	6.873	:	20.271	=	-	con il resto di	6.873
----------------	-------	---	--------	---	---	-----------------	-------

## **Circoscrizione 4**

Coalizione X

Lista 1 = voti	19.718
Lista 2 = voti	13.491
Lista 3 = voti	7.784
Lista 4 = voti	7.472
Lista 5 = voti	6.746
Lista 6 = voti	1.972
Lista 7 = voti	934

**Totale voti 58.117**

Coalizione Y

Lista 1 = voti	22.486
Lista 2 = voti	20.033
Lista 3 = voti	8.688
Lista 4 = voti	6.030

**Totale voti 57.237**

Gruppo di liste non coalizz.Z

Lista 1 = voti	6.226
----------------	-------

**Totale voti 6.226**

**Somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella Circoscrizione 4 appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi = 121.580**

**Seggi Circoscrizione 3 = 6 + 1 = 7**

**Quoziente = 121.580 : 7 = 17.368,57 = 17.368**

**Spettano seggi alle seguenti liste:**

Coalizione X

Lista 1 = voti	19.718	:	17.368	=	1	con il resto di	2.350
Lista 2 = voti	13.491	:	17.368	=	-	con il resto di	13.491
Lista 3 = voti	7.784	:	17.368	=	-	con il resto di	7.784
Lista 4 = voti	7.472	:	17.368	=	-	con il resto di	7.472
Lista 5 = voti	6.746	:	17.368	=	-	con il resto di	6,746
Lista 6 = voti	1.972	:	17.368	=	-	con il resto di	1.972
Lista 7 = voti	934	:	17.368	=	-	con il resto di	934

Coalizione Y

Lista 1 = voti	22.486	:	17.368	=	1	con il resto di	5.118
Lista 2 = voti	20.033	:	17.368	=	1	con il resto di	2.665
Lista 3 = voti	8.688	:	17.368	=	-	con il resto di	8.688
Lista 4 = voti	6.030	:	17.368	=	-	con il resto di	6.030

Gruppo di liste non coalizzato Z

Lista 1 = voti	6.226	:	17.368	=	-	con il resto di	6.226
----------------	-------	---	--------	---	---	-----------------	-------

## **Circoscrizione 5**

Coalizione X

Lista 1 = voti	61.230
Lista 2 = voti	32.274
Lista 3 = voti	26.464
Lista 4 = voti	21.898
Lista 5 = voti	12.973
Lista 6 = voti	4.878
Lista 7 = voti	2.387

-----  
**Totale voti 162.104**

Coalizione Y

Lista 1 = voti	59.282
Lista 2 = voti	52.127
Lista 3 = voti	21.362
Lista 4 = voti	13.492

-----  
**Totale voti 146.263**

Gruppo di liste non coalizz.Z

Lista 1 = voti	17.308
----------------	--------

-----  
**Totale voti 17.308**

**Somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella Circoscrizione 5 appartenenti ai soli gruppi di liste che hanno ottenuto seggi = 325.675**

**Seggi Circoscrizione 5 = 15 + 1 = 16**

**Quoziente = 325.675 : 16 = 20.354,68 = 20.354**

**Spettano seggi alle seguenti liste:**

Coalizione X

Lista 1 = voti 61.230 : 20.354 = 3 con il resto di 168  
 Lista 2 = voti 32.274 : 20.354 = 1 con il resto di 11.920  
 Lista 3 = voti 26.464 : 20.354 = 1 con il resto di 6.110  
 Lista 4 = voti 21.898 : 20.354 = 1 con il resto di 1.544  
 Lista 5 = voti 12.973 : 20.354 = - con il resto di 12.973  
 Lista 6 = voti 4.878 : 20.354 = - con il resto di 4.878  
 Lista 7 = voti 2.387 : 20.354 = - con il resto di 2.387

#### Coalizione Y

Lista 1 = voti 59.282 : 20.354 = 2 con il resto di 18.574  
 Lista 2 = voti 52.127 : 20.354 = 2 con il resto di 11.419  
 Lista 3 = voti 21.362 : 20.354 = 1 con il resto di 1.008  
 Lista 4 = voti 13.492 : 20.354 = - con il resto di 13.492

#### Gruppo di liste non coalizzato Z

Lista 1 = voti 17.308 : 20.354 = - con il resto di 17.308

### RIEPILOGO SEGGI PER CIRCOSCRIZIONE E PER GRUPPI DI LISTA

	SEGGI PER CIRCOSCRIZIONE E PER LISTA						Totale	Seggi assegnati - Art.13,14 e 15 L.R. stat.1/2013	Restano da assegnare seggi – art.17, c.5, L.R. st. 1/2013
	LISTA	CIRC. 1	CIRC. 2	CIRC. 3	CIRC. 4	CIRC. 5			
Coalizione <b>X</b>	LISTA 1	4	2	1	1	3	11	14	3
	LISTA 2	2	1			1	4	7	3
	LISTA 3	1	1			1	3	6	3
	LISTA 4					1	1	3	2
	LISTA 5							3	3
	LISTA 6							1	1
	LISTA 7							1	1
	TOTALE	7	4	1	1	5	19	35	16

**Seggi assegnati ai gruppi di liste della Coalizione X = 35**

**Restano, quindi, da assegnare complessivamente 16 seggi**

	SEGGI PER CIRCOSCRIZIONE E PER LISTA						Totale	Seggi assegnati- Art.13,14 e 15 L.R. stat.1/2013	Seggi da assegnare art.17, c.5, L.R. st. 1/2013
	LISTA	CIRC. 1	CIRC. 2	CIRC. 3	CIRC. 4	CIRC. 5			
Coalizione <b>Y</b>	LISTA 1	4 -1= 3*	2	1	1	2	9	9	-
	LISTA 2	4 -1= 3*	2	1	1	2	9	9	-
	LISTA 3					1	1	2	1
	LISTA 4							2	2
	TOTALE	8 -2 = 6	4	2	2	5	19	22	3

(\*) Poiché il numero dei seggi supera il numero di quelli assegnati in base agli art.14, 15 o 16 della legge statutaria n.1/2013 si tolgono, per ciascun gruppo, i seggi in eccedenza sottraendoli alle rispettive liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna (art.17, comma 4, legge stat. n.1/2013)

**Seggi assegnati ai gruppi di liste della Coalizione Y = 22**

**Restano, quindi, da assegnare complessivamente 3 seggi**

Gruppo di liste non coalizzato <b>Z</b>	SEGGI PER CIRCOSCRIZIONE E PER LISTA						Totale	Seggi assegnati Art.13,14 e 15 L.R. stat.1/2013	Seggi da assegnare art.17, c.5, L.R. st. 1/2013
	LISTA	CIRC. 1	CIRC. 2	CIRC. 3	CIRC. 4	CIRC. 5			
LISTA 1	1						1	2	1
TOTALE	1						1	2	1

**Seggi assegnati ai gruppi di liste non coalizzato Z = 2**

**Restano, quindi, da assegnare 1 seggio**

Per l'assegnazione dei seggi restanti si applica l'art.17, comma 5, della legge statutaria n.1/2013.

Una volta determinato il numero dei seggi ancora da assegnare a ciascun gruppo di liste come sopra riportato, si assegnano tali seggi alle rispettive liste circoscrizionali seguendo la seguente graduatoria decrescente dei voti residuati di ciascuna, espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale.



<b>Coalizione X</b>				
<b>Circoscrizione</b>	<b>Lista</b>	<b>Voti residui</b>	<b>Percentuale voti residui ordine decrescente</b>	<b>Seggi</b>
Circ. 3	lista 1	11.901	58,71	1° seggio
Circ. 2	lista 1	6.674	54,57	2° seggio
Circ. 4	lista 1	2.350	13,53	3° seggio
Circ. 1	lista 1	1.115	8,28	
Circ. 5	lista 1	168	0,83	
			Totale lista	3 seggi
Circ. 4	lista 2	13.491	77,68	1° seggio
Circ. 3	lista 2	15.048	74,23	2° seggio
Circ. 5	lista 2	11.920	58,56	3° seggio
Circ. 1	lista 2	4.190	31,10	
Circ. 2	lista 2	3.300	26,98	
			Totale lista	3 seggi
Circ. 3	lista 3	11.935	58,88	1° seggio
Circ. 1	lista 3	7.284	54,07	2° seggio
Circ. 4	lista 3	7.784	44,82	3° seggio
Circ. 5	lista 3	6.110	30,02	
Circ. 2	lista 3	3.374	27,59	
			Totale lista	3 seggi
Circ. 1	lista 4	8.302	61,62	1° seggio
Circ. 2	lista 4	7.265	59,40	2° seggio
Circ. 4	lista 4	7.472	43,02	
Circ. 3	lista 4	6.746	33,28	
Circ. 5	lista 4	1.544	7,59	
			Totale lista	2 seggi
Circ. 5	lista 5	12.973	63,74	1° seggio
Circ. 1	lista 5	7.265	53,93	2° seggio
Circ. 2	lista 5	6.227	50,92	3° seggio
Circ. 4	lista 5	6.746	38,84	
Circ. 3	lista 5	4.659	22,98	
			Totale lista	3 seggi
Circ. 1	lista 6	5.397	40,06	1° seggio
Circ. 2	lista 6	4.150	33,93	
Circ. 5	lista 6	4.878	23,97	
Circ. 3	lista 6	3.320	16,38	
Circ. 4	lista 6	1.972	11,35	
			Totale lista	1 seggio
Circ. 1	lista 7	2.695	20,00	1° seggio
Circ. 2	lista 7	2.076	16,97	
Circ. 5	lista 7	2.387	11,73	
Circ. 3	lista 7	1.868	9,22	
Circ. 4	lista 7	934	5,38	
			Totale lista	1 seggio
<b>Totale seggi attribuiti ai sensi dell'art.17, comma 5, della legge reg. stat. n.1/2013</b>				<b>16 SEGGI</b>

<b>Coalizione Y</b>				
<b>Circoscrizione</b>	<b>Lista</b>	<b>Voti residui</b>	<b>Percentuale voti residui ordine decrescente</b>	<b>Seggi</b>
Circ. 5	lista 1	18.574	91,25*	*Non assegnabile in quanto i seggi spettanti alla lista tutti assegnati
Circ. 1	lista 1	6.838	50,76	
Circ. 2	lista 1	5.590	45,71	
Circ. 4	lista 1	5.118	29,47	
Circ. 3	lista 1	4.566	22,52	
			<b>Totale lista</b>	<b>-</b>
Circ. 1	lista 2	8.460	62,80*	*Non assegnabile in quanto i seggi spettanti alla lista tutti assegnati
Circ. 5	lista 2	11.419	56,10	
Circ. 4	lista 2	2.665	15,34	
Circ. 3	lista 2	2.931	14,46	
Circ. 2	lista 2	1.604	13,12	
			<b>Totale lista</b>	<b>-</b>
Circ. 1	lista 3	8.126	60,32	1° seggio
Circ. 2	lista 3	6.899	56,41	
Circ. 4	lista 3	8.688	50,02	
Circ. 3	lista 3	6.541	32,27	
Circ. 5	lista 3	1.008	4,95	
			<b>Totale lista</b>	<b>1 seggio</b>
Circ. 5	lista 4	13.492	66,29	1° seggio
Circ. 2	lista 4	6.286	51,40	2° seggio
Circ. 1	lista 4	6.899	51,21	
Circ. 4	lista 4	6.030	34,72	
Circ. 3	lista 4	4.702	23,20	
			<b>Totale lista</b>	<b>2 seggi</b>
<b>Totale seggi attribuiti ai sensi dell'art.17, comma 5, della legge reg. stat. n.1/2013</b>				<b>3 SEGGI</b>

<b>Gruppo di liste non coalizzato Z</b>				
<b>Circoscrizione</b>	<b>Lista</b>	<b>Voti residui</b>	<b>Percentuale voti residui ordine decrescente</b>	<b>Seggi</b>
Circ. 5	lista 1	17.308	85,03	1° seggio
Circ. 2	lista 1	7.038	57,55	
Circ. 4	lista 1	6.226	35,85	
Circ. 3	lista 1	6.873	33,91	
Circ. 1	lista 1	793	5,89	
<b>Totale seggi attribuiti ai sensi dell'art.17, comma 5, della legge reg. stat. n.1/2013</b>				<b>1 SEGGIO</b>

Si assegna al candidato **B**, che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore al presidente proclamato eletto, il seggio della lista 4 nella Circoscrizione 2, quale ultimo dei seggi tra quelli attribuiti alle liste circoscrizionali ad esso collegate (Coalizione **Y**).

Si attribuiscono i seggi ai candidati alla carica di consigliere regionale compiendo le seguenti operazioni:

- a) si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale cui sono stati attribuiti seggi a seconda delle rispettive cifre individuali (a parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista);
- b) si proclamano eletti, nei limiti dei posti cui ciascuna lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

## § 49 - Esempi ripartizione dei seggi senza premio di maggioranza

(Art.13, comma 5, e art.16 della legge regionale statutaria n.1 del 2013)

*Le ipotesi che seguono sono state formulate a titolo meramente esemplificativo; il numero dei voti, delle liste e dei seggi, assunto come base dei calcoli, non ha alcuna attinenza con i possibili dati reali.*

Si consideri il seguente caso:

### **Candidati alla carica di Presidente della Regione:**

Il Candidato A  
Il Candidato B  
Il Candidato C  
Il Candidato D  
Il Candidato E

Per l'elezione del Consiglio regionale partecipano:

La Coalizione X collegata al Candidato presidente A);  
La Coalizione Y collegata al candidato presidente B);  
Il gruppo di liste non coalizzato H collegato al candidato presidente C);  
La Coalizione K collegata al Candidato presidente D);  
La Coalizione J collegata al Candidato presidente E);

### **Hanno ottenuto i seguenti voti:**

Candidato A = voti 218.125 pari al 21,58% del totale dei voti espressi per i candidati alla Presidenza della Regione

Candidato B = voti 198.213 pari al 19,61% del totale dei voti espressi per i candidati alla Presidenza della Regione

Candidato C = voti 225.841 pari al 22,34% del totale dei voti espressi per i candidati alla Presidenza della Regione

Candidato D = voti 200.958 pari al 19,88% del totale dei voti espressi per i candidati alla Presidenza della Regione

Candidato E = voti 167.758 pari al 16,59% del totale dei voti espressi per i candidati alla Presidenza della Regione

Totale dei voti validi (somma dei voti ottenuti da ciascun candidato alla Presidenza della Regione in tutte le circoscrizioni) = **1.010.895**

Coalizione X

Coalizione Y

Gruppo di liste non coalizzato Z

Lista 1 voti 40.512

Lista 1 voti 79.456

Lista 1 voti 225.841

Lista 2 voti 13.820  
Lista 3 voti 57.987  
Lista 4 voti 28.345  
Lista 5 voti 35.768  
Lista 6 voti 8.458  
Lista 7 voti 32.695

-----  
Totale voti 217.585

Lista 2 voti 48.765  
Lista 3 voti 33.294  
Lista 4 voti 37.555

-----  
Totale voti 199.070

-----  
Totale voti 225.841

Coalizione K  
Lista 1 voti 47.891  
Lista 2 voti 62.314  
Lista 3 voti 22.514  
Lista 4 voti 28.453  
Lista 5 voti 38.768

-----  
Totale voti 199.940

Coalizione J  
Lista 1 voti 85.675  
Lista 2 voti 43.262  
Lista 3 voti 33.218

-----  
Totale voti 162.155

### **SOGLIA DI SBARRAMENTO**

Totale dei voti riportati da tutti i gruppi di liste a livello regionale = **1.004.591**

Sbarramento 10% = 100.459

Sbarramento 5% = 50.230

**Tutte le coalizioni e i gruppi di lista non coalizzati partecipano all'assegnazione dei seggi.**

Totale dei voti validi (somma dei voti ottenuti da ciascuna coalizione di gruppi di liste e gruppi di liste non coalizzati) = **1.004.591**

Riepilogo voti coalizioni e gruppi di lista non coalizzati:

La Coalizione X ottiene 217.585 voti pari al 21,66% dei voti validi dei gruppi di lista ammessi all'attribuzione dei seggi

La Coalizione Y ottiene 199.070 voti pari al 19,82% dei voti validi dei gruppi di lista ammessi all'attribuzione dei seggi

Il Gruppo di liste non coalizzato H ottiene 225.841 voti pari 22,48% dei voti validi dei gruppi di lista ammessi all'attribuzione dei seggi

La Coalizione K ottiene 199.940 voti pari al 19,90% dei voti validi dei gruppi di lista ammessi all'attribuzione dei seggi

La Coalizione Y ottiene 162.155 voti pari al 16,14% dei voti validi dei gruppi di lista ammessi all'attribuzione dei seggi

## PROCLAMAZIONE ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Viene proclamato eletto Presidente della Regione il candidato **C**

Viene eletto consigliere regionale il candidato **A** alla presidenza della Regione

### RIPARTIZIONE DEI SEGGI

Art.13 legge regionale statutaria n.1/2013

Poiché nessuno dei candidati alla Presidenza della Regione ha ottenuto la percentuale minima del 25% dei voti validi ottenuti da tutti i candidati presidente, necessaria per ottenere il premio di maggioranza, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente fra tutti i gruppi di liste ammessi al riparto, come previsto dall'art. 13, comma 5, della legge regionale statutaria n.1/2013

### RIPARTIZIONE DEI SEGGI SENZA PREMIO DI MAGGIORANZA

Art.16 legge regionale statutaria n.1/2013

Detratto il seggio attribuito al presidente proclamato eletto, i restanti 59 seggi sono attribuiti come segue:

si calcola il quoziente regionale che si ottiene dividendo la somma delle cifre elettorali conseguite da tutti i gruppi di liste ammessi all'assegnazione dei seggi per 59.

Si divide quindi la cifra di ciascun gruppo di liste per il quoziente ottenuto e il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo.

Quindi i seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali le divisioni anzidette hanno dato maggiori resti.

Totale cifre elettorali dei gruppi di liste = 1.004.591

Seggi da ripartire 59

**Quoziente = 1.004.591: 59 = 17.026,97**

I seggi vengono assegnati come segue:

#### Coalizione X

Lista 1 voti 40.512: 17.026,97 = 2 seggi con il resto di 6.458 = 14° maggior resto = Totale seggi 2

Lista 2 voti 13.820: 17.026,97 = 0 seggi con il resto di 13.820 = 6° maggior resto = + 1 Totale seggi 1

Lista 3 voti 57.987: 17.026,97 = 3 seggi con il resto di 6.906 = 13° maggior resto = Totale seggi 3

Lista 4 voti 28.345: 17.026,97 = 1 seggio con il resto di 11.318 = 9° maggior resto = + 1 Totale seggi 2

Lista 5 voti 35.768: 17.026,97 = 2 seggio con il resto di 1.714 = 19° maggior resto = Totale seggi 2

Lista 6 voti 8.458: 17.026,97 = 0 seggio con il resto di 8.458 = 12° maggior resto = Totale seggi 0

Lista 7 voti 32.695: 17.026,97 = 1 seggio con il resto di 15.668 = 3° maggior resto = + 1 Totale seggi 2

-----  
**Totale: voti 217.585 Seggi interi: 9 Voti residui: 64.342 Seggi voti residui 3 Totale seggi 12**

#### **Coalizione Y**

Lista 1 voti 79.456: 17.026,97 = 4 seggi con il resto di 11.348 = 8° maggior resto = + 1 Totale seggi 5

Lista 2 voti 48.765: 17.026,97 = 2 seggi con il resto di 14.711 = 4° maggior resto = + 1 Totale seggi 3

Lista 3 voti 33.294: 17.026,97 = 1 seggio con il resto di 16.267 = 1° maggior resto = + 1 Totale seggi 2

Lista 4 voti 37.555: 17.026,97 = 2 seggio con il resto di 3.501 = 18° maggior resto = Totale seggi 2

---

**Totale: voti 199.070 Seggi interi: 9 Voti residui: 45.827 Seggi voti residui 3 Totale seggi 12**

#### **Gruppo di liste non coalizzato H**

Lista 1 voti 225.841: 17.026,97 = 13 seggi con il resto di 4.490 - 17° maggior resto Totale seggi 13

---

**Totale: voti 225.841 Seggi interi: 13 Voti residui: 4.490 Seggi voti residui - Totale seggi 13**

#### **Coalizione K**

Lista 1 voti 47.891: 17.026,97 = 2 seggi con il resto di 13.837 = 5° maggior resto = + 1 Totale seggi 3

Lista 2 voti 62.314: 17.026,97 = 3 seggi con il resto di 11.233 = 10° maggior resto = + 1 Totale seggi 4

Lista 3 voti 22.514: 17.026,97 = 1 seggi con il resto di 5.487 = 15° maggior resto = Totale seggi 1

Lista 4 voti 28.453: 17.026,97 = 1 seggio con il resto di 11.426 = 7° maggior resto = +1 Totale seggi 2

Lista 5 voti 38.768: 17.026,97 = 2 seggio con il resto di 4.714 = 16° maggior resto = Totale seggi 2

---

**Totale: voti 199.940 Seggi interi: 9 Voti residui: 46.697 Seggi voti residui +3 Totale seggi 12**

#### **Coalizione J**

Lista 1 voti 85.675: 17.026,97 = 5 seggi con il resto di 540 - 20° maggior resto = Totale seggi 5

Lista 2 voti 43.262: 17.026,97 = 2 seggi con il resto di 9.208 - 11° maggior resto = +1 Totale seggi 3

Lista 3 voti 33.218: 17.026,97 = 1 seggi con il resto di 16.191 - 2° maggior resto = +1 Totale seggi 2

---

**Totale: voti 162.155 Seggi interi: 8 Voti residui: 25.939 Seggi voti residui +2 Totale seggi 10**

<b>Totale seggi interi 48</b>	<b>Riepilogo</b>		
	<b>Totale seggi voti residui</b>	<b>11</b>	<b>Totale Gen. 59</b>

### **ATTRIBUZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI**

Stabiliti i seggi da attribuire a ciascun gruppo di liste, per l'attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali si procede con le stesse operazioni di cui all'esempio precedente, sotto la rubrica "Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali", al quale si rimanda.